

136926



PROTOCOLLO
N. 11117
Del 08-07-2014
SCADENZA
24-07-2014

 A.M.A.T. Palermo S.p.A.	Ricevuto il
* 10 LUG. 2014 *	
Prot. N. <u>14154</u>	

COMUNE DI PALERMO

AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE
SETTORE BILANCIO E TRIBUTI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Determinazione Sindacale n. 96/155 del 08/07/2014

OGGETTO: individuazione compensi Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale
A.M.A.T PALERMO SPA



IL DIRIGENTE

Vista la D.S. n. 42 del 14/03/2014 con la quale viene nominato il Presidente del C.D.A nella persona del Dott. Antonio Gristina.

Vista la D.S. n. 86 del 20/05/2013 con la quale vengono nominati i consiglieri del C.D.A .

Vista la D.S. n. 87 del 20/05/2013 con la quale vengono nominati il Presidente e i Componenti del Collegio Sindacale.

Visti e condivisi i contenuti della nota n.770508 del 29/10/2012(all.1) dai quali si evincono, secondo una corretta ricostruzione della normativa in materia di determinazione delle indennità degli Amministratori delle Società controllate e/o partecipate del Comune i seguenti importi:

- Presidente di Consiglio di Amministrazione € 30.541,95;
- Componente di Consiglio di Amministrazione € 26.178,81;
- Componente Collegio Sindacale € 22.500,00

Visti i contenuti della nota n. 443218/usg del 21/05/14 all.2) dai quali si evince secondo una corretta e condivisa ricostruzione della normativa e giurisprudenza in materia di dimezzamento del compenso l'orientamento espresso nella medesima.

Ritenuto che le motivazioni addotte nelle citate note sono riferibili anche alla Società A.M.A.T PALERMO SPA.


PROPONE

Di dare atto che i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale, secondo quanto stabilito nelle citate note, risultano essere i seguenti:

- Presidente di Consiglio di Amministrazione € 30.541,95;
- Componente di Consiglio di Amministrazione € 26.178,81
- Componente Collegio Sindacale € 22.500,00

Di assumere quale direttiva per la Società A.M.A.T Palermo quanto contenuto nella citata nota n 443218 del 21/05/14 in materia di dimezzamento del compenso.

IL DIRIGENTE
Dott. Sergio Pollicita





COMUNE DI PALERMO

Area della Gestione dei Servizi e delle Partecipazioni Societarie

Settore Aziende Partecipate e Servizi al Cittadino

Palazzo Galletti Piazza Marina - 90100 PALERMO -

Tel. 091/7406334 - 091/7406342

E-mail: societaenticontrollati@comune.palermo.it

PEC: societaenticontrollati@cert.comune.palermo.it

All 1

Palermo, 29 OTT. 2012

n° 220508

OGGETTO: Determinazione indennità amministratori di società partecipate dal Comune di Palermo.

All' AMAP S.p.A.
All' AMAT Palermo S.p.A.
All' AMG Energia S.p.A.
All' AMIA S.p.A.
Alla GESIP Palermo S.p.A.
Alla Palermo Ambiente S.p.A.
Alla SISPI S.p.A.

e, p.c.

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Assessore alle Aziende Partecipate
Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Ragioniere Generale
All' Avvocatura Comunale
Al Collegio dei Revisori

L'art. 1, comma 725, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito che "Nelle società a totale partecipazione di comuni e province, il compenso lordo annuo, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'art. 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Resta ferma la possibilità di precedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma. (comma così modificato dall'articolo 61, comma 12, legge n. 133 del 2008).

La Legge 11 maggio 2011, n. 7 all'art. 4, comma 2, ha previsto nuovi limiti in materia di compensi degli Amministratori delle Società partecipate.

Il sopra citato dettato normativo recita che "Alle società a partecipazione maggioritaria o totale degli enti locali e delle province regionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728 e 729 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni e, a decorrere dall'1 gennaio 2011, i relativi compensi sono ridotti nella misura del 40 per cento"

Con nota prot. n. 8213 dell'11.10.2011, l'Ufficio di Gabinetto ha inoltrato all'Assessorato Regionale dell'Economia una richiesta di parere sull'interpretazione autentica del sopra citato disposto normativo di cui all'art. 4, comma 2, L.R. n. 7 dell'11.05.2011.

Il suddetto parere è stato esitato dall'Assessorato Regionale dell'Economia con nota prot. n. 17319 del 19/03/2012, con la quale è stato precisato che:

In ordine al 1° quesito, si premette innanzitutto che l'art. 6, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n° 122 - di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n.78 - si applica alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3 dell'art.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, (ultimo comunicato del 30/09/2011 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2011, n. 228), nonché alle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche e comporta che il compenso di cui all'articolo 2389, comma 1, cod. civ., dei componenti di degli organi di amministrazione e di quelli di controllo venga ridotto del 10%, disponendo l'applicazione a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Il comma 2 dell'art.4 della legge regionale 11 maggio 2011 n.7 ha invece esteso l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 1 commi da 725 a 729 della legge 27 dicembre 2006, n.296, come modificati ed integrati da norme successive, alle società a partecipazione maggioritaria o totalitaria degli enti locali e delle province regionali. La decorrenza di tale disposizione è quella dell'1 gennaio 2011 a decorrere dalla quale devono essere appunto operate le riduzioni, ivi comprese le riduzioni per i consigli di amministrazione in carica a tale data.

Relativamente al 2° quesito, la riduzione di che trattasi deve essere applicata ai compensi dei soli organi di amministrazione, atteso che la norma regionale in argomento si riferisce alle disposizioni previste dall'art. 1 commi da 725 a 729 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 che fanno riferimento. Quanto al 3° quesito, la riduzione "nella misura del 40 per cento" deve essere intesa quale riduzione dei compensi del 60% (vedi articolo 4, comma 2, nella parte relativa a "e ci decorrere dall'1 gennaio 2011, i relativi compensi sono ridotti nella misura del 40 per cento).

Infine, qualora utile, si informa che questa Amministrazione, nella Circolare n.5 del maggio 2011 ha fornito alle società partecipate dalla Regione dettagliate istruzioni in ordine all'applicazione del comma 727 dell'art.1 della l.296/2006 che prevede che agli amministratori sono dovuti gli emolumenti di cui all'art. 84 del Testo Unico di cui al D. lgs. 267/2000. Cioè, agli amministratori che, in ragione del loro mandato (missioni istituzionali), si rechino fuori del capoluogo del comune dove ha sede la società è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con Decreto 12 febbraio 2009 del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.67 del 21/3/2009. Al comma 2 dello stesso art. 84 è previsto che la liquidazione del rimborso delle spese, su richiesta dell'interessato, deve essere corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e finalità della missione. Al successivo comma 3 è disposto che agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede la Società spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. In questo ultimo caso non è previsto quindi il rimborso delle spese sostenute per il vitto e l'alloggio, né alcuna altra indennità.

La Corte dei Conti Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, con Deliberazione n.16/2012 depositata il 20.02.2012, ha stabilito che "l'indennità spettante agli amministratori di società partecipate da enti locali dovrà essere determinata, nell'ambito dell'autonomia negoziale dell'Assemblea della società per azioni ai sensi dell'art.2364, comma 1, punto 3, c.c., sulla base della misura fissata con le modalità del comma 8 del citato art. 82 del testo unico e, comunque, entro il limite massimo individuato dai commi 725 e 726 dell'art. 1 della legge n.296/2006. Considerato che il comma 725, nel fissare il criterio per la determinazione dei

compensi per i componenti degli organi di amministrazione di società per azioni partecipate da enti locali, richiama l'art. 82, senza alcuna ulteriore specificazione o limitazione di contenuto, si ritiene applicabile anche la previsione di dimezzamento del compenso stesso nel caso di mancata richiesta di collocamento in aspettativa da parte del dipendente nominato componente del Consiglio di amministrazione della società partecipata. Tuttavia, l'importo determinato in ragione dei criteri di calcolo fissati dalla normativa sopra richiamata va ridotto ulteriormente, a decorrere dall'1 gennaio 2011, nella misura del 40% in forza della legge regionale 11/5/2011 n.7, applicabile espressamente nei confronti delle società a partecipazione maggioritaria o totale degli enti locali e delle province regionali...".

Tenuto conto della sopra citata normativa, si rappresenta di seguito il prospetto riepilogativo dei compensi degli amministratori delle società partecipate ragguagliati all'indennità del sindaco, giusta nota prot.n.5220 del 23/06/2011 dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

N	Carica	Indennità di funzione mensile prevista per il Sindaco (giusta nota dell'UGS n.5220/2011)	Indennità di funzione annuale prevista per il Sindaco (giusta nota dell'UGS n.5220/2011)
1	Sindaco	10.099,85	121.198,20

Applicazione limiti ai sensi dell'art. 1, comma 725, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (70/60%)

N	Carica	Indennità di funzione 70% mensile Sindaco(anno2008)	Indennità di funzione 70% annuale Sindaco(anno2008)
1	Presidente di Consiglio di Amministrazione	7.069,90	84.838,74
N	Carica	Indennità di funzione 60% mensile Sindaco(anno2008)	Indennità di funzione 60% annuale Sindaco(anno2008)
2	Componente di Consiglio di Amministrazione	6.059,91	72.718,92

Riduzione del 60% ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge 11 maggio 2011, n. 7 con decorrenza 01.01.2011 - parere Assessorato Regionale dell'Economia con nota prot. n. 17319/2012

N	Carica	Riduzione del 60% mensile	Riduzione del 60% annuo
1	Presidente di Consiglio di Amministrazione	2827,96	33.935,50
N	Carica	Riduzione del 60% mensile	Riduzione del 60% annuo
2	Componente di Consiglio di Amministrazione	2.423,96	29.087,57

Per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale appena designati o da designare anno 2012

Applicazione della riduzione del 10% a partire dal primo rinnovo successivo al 31.05.2010, ai sensi l'art. 6, comma 6, della Legge 30 Luglio 2010, n. 122 - di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78

N	Carica	Riduzione del 10% mensile	Riduzione del 10% annuo
1	Presidente di Consiglio di Amministrazione	2.545,16	30.541,95
N	Carica	Riduzione del 10% mensile	Riduzione del 10% annuo
2	Componente di Consiglio di Amministrazione	2.181,56	26.178,81

Carica	Compenso precedentemente determinato -annuo	Riduzione del 10% annuo
3) Componente Collegio Sindacale	25.000,00	22.500,00

Ai sensi della Deliberazione n.16/2012 depositata il 20.02.2012 della Corte dei Conti Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva è prevista un'ulteriore riduzione del 50%, "previsione di dimezzamento del compenso nel caso di mancata richiesta di collocamento in aspettativa da parte del dipendente nominato componente del Consiglio di amministrazione della società partecipata".

Le sopra citate indicazioni devono essere correlate con le prescrizioni normative di cui all'art. 4 della Legge n.135 del 7/08/2012 di conversione, con modificazioni, del D.L. 95/2012 circa l'utilizzo di dipendenti comunali quali componenti del Consiglio di Amministrazione.

I superiori elementi di valutazione si forniscono per opportuna conoscenza, significando che la formale determinazione dei compensi così come sopra stabiliti dovrà formare oggetto di apposito punto all'ordine del giorno di seduta di Assemblea Ordinaria ai sensi dell'art. 2367 c.c.

Distinti saluti

Il Capo Area
(Dott. Sergio Forcieri)



Handwritten note: L. 20/02/2012

Handwritten mark: 11

COMUNE DI PALERMO

Ufficio Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo
Tel. 091.7402305 - fax. 091.7402478
e-mail: segretario generale@comune.palermo.it

Palermo 21.05.2014 prot. n. 443218/USG

OGGETTO: Determinazione indennità amministratori di società partecipate dal Comune di Palermo - Nota prot. n. 770509 del 29.10.2012 (Area della Gestione di Servizi e delle Partecipazioni Societarie).

E-mail

Al Sig. Sindaco
sindaco@comuna.palermo.it

E. p.c.

Al Sig. Assessore alle Risorse finanziarie ed alla Programmazione e controllo organismi partecipati
assessoratobilancio@comune.palermo.it
tabbonato@comune.palermo.it

Al Sig. Ragioniere Generale
ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Al Sig. Dirigente del Servizio Programmazione e controllo organismi partecipati
s.policita@comune.palermo.it

Alla Avvocatura Comunale
avvocatura@comune.palermo.it

Al Collegio dei Revisori dei Conti

In riscontro alla richiesta, formulata per le vie brevi dall'Ufficio del Sig. Sindaco allo scrivente, concernente la esattezza del criterio contenuto nella direttiva, impartita con la nota in oggetto indicata (All.1), in relazione alla "provisione di dimezzamento del compenso nel caso di mancata richiesta di collocamento in aspettativa da parte del dipendente nominato componente del consiglio di amministrazione della società partecipata" sulla scorta di quanto espressamente asserito dalla Corte dei Conti con parere di cui alla deliberazione n. 16 del 20/02/2012 della Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva (All.2), si rappresenta quanto segue.

La suddetta pronuncia si occupa di esaminare un quesito - posto da un Comune siciliano - concernente "...la possibilità per l'Assemblea di una società per azioni partecipata dallo stesso ente di stabilire, nella misura massima prevista dai commi 725 e 726, dell'art. 1, della legge n. 296/2006, l'indennità spettante ad un componente del Consiglio di amministrazione, dipendente pubblico che non abbia richiesto il collocamento in aspettativa, senza applicare il dimezzamento sancito dall'art. 82 del D.lgs. n. 267/2000".

In particolare, la Corte dei Conti, espressamente richiamando il contenuto del citato comma 725 dell'art. 1 L. n. 296/06 (Legge Finanziaria 2007):

- asserisce che detta disposizione¹ "...nel fissare il limite dei compensi spettanti al presidente (ed ai) componenti dei consigli di amministrazione di società a totale partecipazione locale, stabilisce che la misura di tali compensi non può superare..." le percentuali in detto comma specificate "...in base ai criteri indicati dall'art. 82 del D.Lgs n. 267/2000. In conseguenza, l'indennità spettante agli amministratori di società partecipate da enti locali dovrà essere determinata, nell'ambito dell'autonomia negoziale dell'Assemblea della società per azioni ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punto 3.c.c., sulla base della misura fissata con le modalità del comma 8 del citato art. 82 del testo unico e, comunque, entro il limite massimo individuato dai commi 725 e 726 dell'art. 1 della legge n. 296/2006";
- osserva che "Lo stesso art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000, peraltro, contiene una specifica disposizione applicabile nell'ipotesi di determinazione dell'indennità di funzione nei confronti di soggetti che svolgono attività di lavoro dipendente, nominati amministratori di enti locali. Infatti, l'ultima parte del primo comma dell'art. 82 prevede il dimezzamento dell'indennità di funzione per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto il collocamento in aspettativa";
- argomenta come segue: "Considerato che il comma 725, nel fissare il criterio per la determinazione dei compensi per i componenti degli organi di amministrazione di società per azioni partecipate da enti locali, richiama l'art. 82, senza alcuna ulteriore specificazione o limitazione di contenuto, si ritiene applicabile anche la previsione di dimezzamento del compenso stesso nel caso di mancata richiesta di collocamento in aspettativa da parte del dipendente nominato componente del Consiglio di amministrazione della società partecipata";
- conclude che, nel caso di nomina, quale amministratore di società partecipata da un ente locale, "...di un soggetto che presta attività lavorativa dipendente..." presso l'ente locale partecipante, "...questi può avvalersi della facoltà di essere collocato in aspettativa, con conseguente attribuzione dell'indennità, nella misura massima prevista dai commi 725 e 726 dell'art. 1 della legge 296/2006, decurtata del 40%, a decorrere dal 1 gennaio 2011, così come disposto dall'art. 16 della L.r. n. 7/2011" mentre, nel caso contrario, fino a che il dipendente non richieda "...il collocamento in aspettativa, il compenso per l'attività di componente del Consiglio di amministrazione della società partecipata, calcolato sempre sulla base dei criteri di cui sopra è fatto cenno, dovrà essere assoggettata al dimezzamento di cui all'ultima parte dell'art. 82 del testo unico sugli enti locali, oltre alla riduzione del 40% ai sensi dell'art. 16 della menzionata L.r. n. 7/2011".

Orbene, ai fini dell'esame della questione interpretativa sottoposta allo scrivente, va preliminarmente fatto osservare che la normativa di riferimento, presa in considerazione (in quanto richiamata dalle norme della citata L. n. 296/2006)² sia da parte del Comune interpellante

¹ Si riporta testualmente il tenore dell'art. 1, comma 725, della L. n. 296/06: "725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma".

² In merito alla "...natura speciale della pregressa normativa contenuta nella finanziaria del 2007, esaltata dal suo carattere di completezza, riguardanti una serie di aspetti gestionali e di governance delle società degli enti

sia da parte della Corte dei Conti è quella dettata dal Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" - TUEL) che, al capo IV ("Status degli amministratori locali"), si preoccupa di assicurare ai soggetti che rivestono cariche amministrative elettive di svolgere al meglio il mandato ricevuto presso un'amministrazione locale, sancendo la possibilità di usufruire di permessi e licenze (cfr. art. 79), permessi retribuiti a rimborso (cfr. art. 80), aspettative (cfr. art. 81), di indennità di funzione o gettoni di presenza ed altri oneri (cfr. artt. 82 e 86).

Va, ad ogni modo, segnalato che sulla disciplina di cui alle citate norme del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mm. e ii. prevale in Sicilia quella costituita dalle corrispondenti norme previste dagli artt. 18 ("Aspettative"), 19, commi 2.4.11 ("Indennità") e 20, commi 1 e 5 ("Permessi e licenze") contenuti nel Capo II ("Disciplina dello status degli amministratori locali") della Legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 ("Norme sull'ordinamento degli enti locali") e succ. mm. e ii.

Verificata, pertanto, la sostanziale coincidenza tra il tenore letterale del citato art. 82 (rubricato "Indennità"), comma 1, ultima parte ("Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa") e quello della corrispondente norma regionale (L.R. n. 30/2000) di cui al citato art. 19 (anch'esso rubricato "Indennità"), comma 2, ultima parte ("...Tale indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa..."), si rassegnano le seguenti considerazioni¹.

La valutazione riguardo al richiamo, ex art. 1, comma 725, L. 296/2006, alla disciplina di cui all'art. 82 TUEL effettuato (secondo le Sezioni Riunite della Corte dei Conti) "senza alcuna ulteriore specificazione o limitazione di contenuto" da parte del legislatore, che - sic et simpliciter - usa l'espressione "...ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267...", non necessariamente conduce, ad avviso di chi scrive, all'applicazione, nei confronti degli amministratori di società partecipate di cui è questione, del medesimo criterio del dimezzamento della relativa indennità di funzione prevista per gli amministratori degli enti locali, ove si provi a leggere dette disposizioni, piuttosto che secondo canoni di interpretazione letterale dei contenuti delle stesse, con l'ausilio del criterio di interpretazione logico-sistematica in relazione al contesto legislativo in cui se ne inserisce l'applicazione.

Ed, infatti, si reputa non possa disgiungersi una analisi interpretativa della norma in questione (comma 725 cit.) da quella della finalità della disposizione introdotta dall'art. 4, comma 4, del D.L. 6/07/2012, n. 95 (c.d. "Decreto spending review") - unitamente agli effetti dalla stessa scaturiti - norma, peraltro, che si ritiene parimenti di centrale importanza ai fini della individuazione della corretta interpretazione del disposto ex art. 1, comma 725, L. 296/2006.

Come è noto, il citato art. 4 del citato Decreto Legge (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 e succ. mm. e ii.)¹, ai commi 4 e 5 dispone quanto segue: "4. I consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano

locali..." argomenta la Corte dei Conti- Sezione Controllo per il Lazio, con parere di cui alla deliberazione n.18 del 30/03/2011.

¹ Riguardo a conforme inquadramento normativo dell'istituto dell'aspettativa di cui in argomento, cfr. parere Corte dei Conti sez. controllo Sicilia Sez. Riunite in Sede Consultiva, di cui alla deliberazione n.26 del 23-07-2013.

¹ Il comma 4 dell'art. 4 del D.L. 6/07/2012, n. 95 è stato, peraltro, successivamente modificato (sebbene non nella parte qui di interesse) dall' art. 1, comma 562, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

In relazione, in particolare, all'obbligo imposto dalla citata normativa ai dipendenti pubblici incaricati componenti dei consigli di amministrazione societari di cui in oggetto, occorre tenere conto dell'orientamento ermeneutico elaborato dalla giurisprudenza contabile (cfr. parere della Corte dei Conti-Sez. Controllo per la Lombardia di cui alla deliberazione n. 96 del 18/03/2013 -All. 3) che, con specifico riguardo ai contenuti dei commi 4 e 5 del citato art. 4 D.L. n. 95/2012 (nella versione ante modifica entrata in vigore il 1 gennaio 2014) ha rilevato:

1) essi individuano due differenti "ipotesi normative" sui compensi previsti per i componenti/dipendenti, ossia "...i compensi erogati ai dipendenti pubblici nominati nei consigli di amministrazione delle società controllate, direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165; i compensi erogati ai dipendenti che partecipano ai consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta...";

2) in entrambi i casi - posizione dell'ente locale di mero controllo o di partecipazione anche non maggioritaria su società il cui fatturato da prestazioni di servizi a favore della p.a. abbia superato per l'anno 2011 la percentuale del novanta per cento, ovvero, partecipazione ad organismi societari "...totalmente in mano pubblica, secondo i meccanismi dell'in house providing e del controllo analogo...espressione operativa delle pubbliche amministrazioni di riferimento (bracci operativi della P.A...) - fermo restando la soggezione "...tout court al principio di

omnicomprensività della retribuzione...”, ad opera del precetto normativo contenuto nell’art. 4 commi 4 e 5, che “...sottopone alla medesima disciplina vincolistica differenti fattispecie...”, ne risultano uniformati “...i trattamenti economici in favore del dipendente pubblico derivanti dalla partecipazione agli organi amministrativi delle società a partecipazione pubblica. La disciplina così delineata prevede un trattamento comune circa la destinazione e la distribuzione dei compensi assembleari. Detti compensi dovuti dalle società in mano pubblica, ut supra individuate, ai dipendenti pubblici che siedono nei consigli di amministrazione non possono essere erogati direttamente al funzionario o dirigente che espleta l’incarico, ma devono essere corrisposti direttamente alla pubblica amministrazione designante, per poi confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio (fondo di produttività)...”;

3) inoltre, in base alle disposizioni finanziarie contenute in entrambi i commi 4 e 5 del citato art. 4 – che “...si limitano a disciplinare l’aspetto pubblicistico della destinazione dei compensi assembleari (divieto di percezione diretta e confluenza nei fondi per il trattamento accessorio connesso con il raggiungimento di un risultato premiale), ma non impattano sulla sfera di applicazione della disciplina legislativa previgente, contenuta negli artt. 24 e 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165...” - ad opinione della citata giurisprudenza contabile, qualora in carenza di specifica previsione legislativa circa la destinazione del compenso al dipendente (attualmente, come detto, il compenso è disciplinato dal richiamato art. 4 commi 4 e 5 del D.L. 6 luglio 2010, n.95), “...ovvero in difetto di espresso richiamo contenuto in apposita disposizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, il corrispettivo assembleare previsto dalla società in mano pubblica è posto ad esclusivo vantaggio del bilancio della pubblica amministrazione cui appartiene il dipendente che partecipa nel consiglio di amministrazione e riversato nel fondo di produttività, con contestuale alleggerimento degli oneri finanziari dell’amministrazione su cui grava l’onere di comporne la quantificazione, senza possibilità di eterointegrazione mediante i meccanismi non espressamente previsti dalla contrattazione collettiva, tesi ad incrementare la retribuzione di risultato...”.

Orbene, tenuto conto del superiore quadro normativo, si reputa che la ricostruzione ermeneutica proposta dalla citata giurisprudenza delle SS.RR. per la Regione Siciliana della Corte dei Conti con la predetta deliberazione n. 16 del 20/02/2012 in senso favorevole alla applicazione del dimezzamento del compenso in argomento in base al disposto ex art. 19, comma 2, L.R. n. 30/2000 (norma corrispondente all’art. 82, comma 2, ultima parte, del D.Lgs. n. 267/2000) – sebbene in sé plausibile al tempo della relativa elaborazione, ossia *ante* introduzione delle citate norme del decreto sulla *spending review*⁵ - meriti di essere rivisitata alla luce del disposto dei citati commi 4 e 5 dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, e della finalità perseguite dal legislatore con detta normativa, non più risultando – ad avviso di chi scrive – pienamente in accordo con l’assunto della finalizzazione di detto corrispettivo (o indennità) “a vantaggio del bilancio della pubblica amministrazione cui appartiene il dipendente che partecipa nel consiglio di amministrazione” (come sostenuto, invece, con la predetta deliberazione della Corte dei Conti n. 96/2013), per le seguenti considerazioni.

- 1) L’applicazione della regola del dimezzamento del compenso di cui è questione viene, per l’appunto, a confliggere con la sopra asserita finalizzazione dell’indennità “a vantaggio del bilancio della pubblica amministrazione cui appartiene il dipendente che partecipa nel consiglio di amministrazione” senza conseguire quel “contestuale alleggerimento degli oneri finanziari dell’amministrazione”: costituisce – di fatto – lo strumento per far realizzare un minore introito per le casse della Amministrazione comunale partecipante (in particolare del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio di detti dipendenti) e ciò in totale antitesi al *trend* interpretativo di cui al consolidato

⁵ Il testo coordinato del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), è entrato in vigore in data 15/08/2012.

orientamento della Corte dei Conti, allorché riconosce l'attinenza per materia alla contabilità pubblica, ossia alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche di tutte quelle norme – come quelle in argomento – dirette *“a contenere i costi delle amministrazioni pubbliche, con indubbio riflesso sull’allocazione delle risorse finanziarie della collettività e, in ultima analisi, sulla materia dei bilanci pubblici, stante anche il dovere di vigilanza e controllo che grava sull’ente titolare di una partecipazione azionaria al fine di preservare il patrimonio dell’ente territoriale (v., in termini, secondo il consolidato orientamento della Corte, pareri n. 13 del 2007 e n. 10 del 2008 della Sezione regionale di controllo per la Toscana e pareri nn. 46 e 49 del 2007 e n. 15 del 2008 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia)”*⁶.

- 2) Peraltro, il richiamo operato dal comma 725 dell’art. 1 L. 296/2006 all’intero contenuto dell’art. 82 D.lgs n.267/2000, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (seguito anche in dottrina), va considerato come un mero rinvio ai criteri di parametrizzazione dei compensi degli amministratori in rapporto all’emolumento destinato al Sindaco, quale misura per la determinazione di detti compensi⁷.
- 3) Va, da ultimo, segnalata l’opinione, prevalente nella giurisprudenza contabile (cfr. parere della Corte dei Conti, sez. Controllo per la regione Piemonte, deliberazione n. 403 del 21/11/2013 -**All.4**)⁸ che, dopo aver asserito che *“...i commi 4 e 5 del d.l. 95/2012...prevedono soltanto “in base alle vigenti disposizioni” la riassegnazione dei detti compensi al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio...”,* aggiunge che *“...tale obbligatoria riassegnazione rappresenta una economia per l’ente, che, fermo restando il tetto massimo previsto per il fondo del salario accessorio, ridurrà la propria spesa destinata al finanziamento del suddetto fondo, a vantaggio del bilancio dell’ente, della quota derivante dall’introito dei compensi in questione (vd. Sezione Umbria 121/2013)”*⁹.

Alla luce delle esposte considerazioni e tenuto conto del potenziale profilo di svantaggio che potrebbe configurarsi per il bilancio dell’Amministrazione comunale, è avviso di chi scrive

⁶ Cfr. parere Corte dei Conti sez. Controllo per la Regione Liguria di cui alla deliberazione n. 4 del 11/08/2008. In senso conforme, v. anche Corte dei Conti, sez. Controllo per la Regione Piemonte deliberazione n. 29 del 20/07/2009, ove si fornisce una lettura del disposto ex art. 1, comma 725 cit. in favore del contenimento dei costi delle medesime società partecipate ed, in ultima analisi, anche di quelli dell’ente locale partecipante.

⁷ *“...Il rinvio che la norma fa all’art. 82 del d.lgs. n. 267 del 2000 nella sua interezza vale a designare semplicemente l’emolumento (indennità del sindaco) su cui parametrare i compensi degli amministratori, dovendo poi per l’esatta individuazione della misura dell’indennità fare riferimento a quella in atto e in concreto attribuita al sindaco del Comune che detiene interamente la società...”* (Corte dei Conti sez. Controllo per la Regione Liguria di cui alla deliberazione n. 4 del 11/08/2008).

⁸ Con detta pronuncia la Corte dei Conti, effettuando una ricostruzione puntuale della ratio della disciplina contenuta nell’art. 4 del D.L. n. 95/2012 in rapporto al disposto ex art. 9, co 2 bis, del D.L. n. 78/2010 (fino al 31/12/2014 blocco delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, all’importo previsto al 31/12/2010), fornisce una lettura esegetica per cui *“Anche la disciplina contenuta nei commi 4 e 5, relativa ai compensi assembleari dovuti ai dipendenti pubblici che siedono nei consigli di amministrazione è finalizzata al contenimento della spesa pubblica, e prevede che detti compensi vanno riversati all’amministrazione e confluiscono “ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio”.*

⁹ V. anche, in senso conforme, Roberto M. Carbonara, *La posizione ibrida dei dipendenti pubblici nominati consiglieri d’amministrazione*, “Rivista, formazione e servizi per gli enti locali” (Rubrica: Società e servizi pubblici), in www.molto.comuni.it ove si mette in rilievo che il “riversato”, costituendo *“...una sostanziale economia...”* per l’ente locale partecipante che ne è destinatario, consente allo stesso di ridurre la spesa dedicata al finanziamento del salario accessorio dei pubblici dipendenti, *“...a vantaggio del bilancio complessivo dell’ente”.* Per la qualificazione di detto “riversato” quale particolare fattispecie di credito in favore dell’ente locale (nei confronti non della società partecipata bensì del dipendente nominato amministratore della società stessa) v. Mauro Bellesia, *I rapporti contabili tra l’ente locale e le proprie società partecipate*, in *Azienditalia IPSOA*, n.3-2013.

che la regola del dimezzamento del compenso in questione – secondo la ricostruzione interpretativa offerta dalla Corte dei Conti con la deliberazione n. 16/2012 (v. All. 2) – debba essere temperata dalle esigenze messe in luce con le successive pronunce della Corte dei Conti di cui alle deliberazioni n. 96/2013 (v. All.3) e n. 403/2013 (v. All.4).

Nei superiori termini l'avviso dello scrivente, rimettendo alla S.V. – tenuto conto dell'apparente discordanza tra le interpretazioni proposte dalla Corte dei Conti con le superiori pronunce (con deliberazione n. 16/2012 delle SS.RR. per la Reg. Siciliana emessa *ante* introduzione del decreto "Spending review e con le deliberazioni n. 96/2013 e n. 403/2013 emesse, invece, *post* entrata in vigore del medesimo decreto) – ogni valutazione in ordine alla opportunità di formulare richiesta di apposito parere alle medesime Sezioni Riunite per la Regione Siciliana della Corte dei Conti onde ottenere un chiarimento in merito al proprio assunto sulla applicabilità *tout court* della regola del dimezzamento del corrispettivo spettante agli amministratori locali in base al disposto ex art. 19, comma 2, L.R. n. 30/2000 (norma corrispondente all'art. 82, comma 2, ultima parte, del D.Lgs. n. 267/2000) anche con riguardo ai compensi spettanti ai dipendenti nominati amministratori di società partecipate.

Nel rassegnare quanto sopra, l'occasione è gradita per porgere
Distinti saluti

Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio Dall'Acqua

IL SINDACO

Visto l'art. 47 dello Statuto Comunale

Vista la L.R. n. 30/2000

Vista la L.R. n. 7/1992

Vista e condivisa la superiore proposta

Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

Di dare atto che i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale, secondo quanto stabilito nelle citate note, risultano essere i seguenti:

- Presidente di Consiglio di Amministrazione € 30.541,95;
- Componente di Consiglio di Amministrazione € 26.178,81
- Componente Collegio Sindacale € 22.500,00

Di assumere quale direttiva per la Società A.M.A.T Palermo quanto contenuto nella citata nota n 443218 del 21/05/14 in materia di dimezzamento del compenso.

IL SINDACO
Leoluca Orlando

Municipio di Palermo - Segreteria Generale

Al sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445, del 28/12/2000

SI ATTESTA

Che la presente copia formata da n. 1 A3-111 fogli,
è conforme all'originale documento da me collazionato

Palermo, li

03-07-2013



Il Funzionario

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Anno/Imma (Chambera))

